

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DOMENICO NASO

Seduta del 24/01/2025

FATTO

Con ricorso introduttivo preceduto da reclamo esperito in data 20/10/2023, parte ricorrente chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario l'equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, ex art. 125-sexies TUB.

Nello specifico, parte ricorrente esprimeva di aver sottoscritto un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione mensile in data 13/06/2018 e di averlo estinto anticipatamente nel mese di luglio 2022, in corrispondenza della rata n. 49/120.

Parte ricorrente chiedeva il rimborso dell'importo di euro 903,32 a titolo di spese di istruttoria e di costi di intermediazione non maturati, oltre interessi al tasso legale, a decorrere dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

Il ricorrente chiedeva altresì la restituzione dell'importo di euro 250,00 a titolo di spese legali sostenute per la presentazione del ricorso, per la somma complessiva di euro 1.153,32.

L'intermediario resistente, nel riscontro al reclamo, provvedeva a rimborsare al ricorrente l'ulteriore importo di euro 196,75 a titolo di ristoro degli oneri relativi alle "spese di istruttoria", maggiorato di interessi legali.

La Banca resistente documentava di aver pertanto corrisposto al ricorrente l'importo complessivo di euro 207,34 a mezzo di assegno circolare non trasferibile.

Contestava pertanto l'ammontare richiesto, ivi compreso quello relativo alle spese legali, nonché gli importi richiesti a titoli di commissioni di intermediazione, in quanto costi già sostenuti dall'intermediario del credito.

DIRITTO

1. Alla fattispecie oggetto del presente giudizio è applicabile l'art. 125 - *sexies* T.U.B. nel testo introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010, il quale disciplina il «rimborso anticipato» dei finanziamenti disciplinati dalle disposizioni del capo II (Credito ai consumatori) del titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) T.U.B., il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, per effetto di quanto disposto dall'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni con l. 23 luglio 2021, n. 106.

2. Sull'interpretazione di tale direttiva è intervenuta la Corte di giustizia nell'Unione europea, la quale, pronunciandosi sul c.d. caso *Lexitor*, ha statuito quanto segue: «*L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

3. Tuttavia, l'art. 125-*sexies* T.U.B. è stato sostituito dall'art. 11-*octies*, 1° comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.

4. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-*octies*, 2° comma, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.

5. Mediante l'art. 27, 1° comma, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: *«Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».*

6. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato in data 13/06/2018, dunque anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies T.U.B., così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019.

7. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, *«non sono comunque soggette a riduzione le imposte».*

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».*

9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».*

10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».*

11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

12. Sempre a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *upfront*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 T.U.B.

13. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

14. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-*octies*, 2° comma, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «*non sono soggette a riduzione*».

15. Per quanto concerne il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «*alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*».

16. Sempre dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

17. Sulla base di tali premesse, sulla base del citato art. 27, in conformità all'orientamento condiviso dai Collegi adottato a seguito della parziale incostituzionalità dell'originario testo dell'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

1. Per i costi *recurring*: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia previsto un criterio contrattualmente diverso);

2. Per i costi *up front*: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi (cd. Curva degli interessi).

Al fine di distinguere tra costi *recurring* e costi *up-front*, si richiama la decisione n. 15171/2020 nella quale il Collegio di Roma, nell'ambito della medesima fattispecie contrattuale, ha ritenuto *up front* sia le spese di istruttoria che le commissioni di intermediazione.

Considerato il rimborso medio tempore effettuato dall'intermediario, la pretesa del ricorrente avuto riguardo alle commissioni di intermediazione non ha trovato soddisfazione, avendo la resistente considerato non rimborsabili le dette somme percepite da un soggetto terzo.

18. Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della distinzione tra costi *recurring* e *up front*, la somma che l'Intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	4,90%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota interessi	37,47%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	spese di istruttoria (up front)	€ 525,00	€ 310,63 ○	€ 196,72 ●	○	€ 196,75	-€ 0,03
○	comm intermediazione (up front)	€ 1.001,76	€ 592,71 ○	€ 375,37 ●	○	€ 0,00	€ 375,37
○			●	○	○		
●			○	○	○		€ 0,00
●			○	○	○		€ 0,00
●			○	○	○		€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00	€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 375,34

La somma dovuta ammonta quindi a euro 375,34. Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente [euro 903,32], il quale domanda la restituzione in proporzione lineare, inserendo nel *quantum* anche l'importo versato a titolo di rimborso dall'intermediario.

Si precisa che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 375,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA